

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

5 Giugno 2020

Alle aziende associate

**I CONTROLLI SUI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO EROGATI, DA PARTE
DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA**

Gent.li Associati,

Nel contributo introdotto dall'art. 25 del Decreto Rilancio, in vigore dal 19/05/2020, definito "a fondo perduto" viene previsto in misura variabile, con un limite minimo di 1.000 euro o 2.000 euro (in funzione della tipologia del beneficiario) e con un limite massimo teoricamente indefinito.

Il particolare massiccio impegno finanziario della misura agevolativa introdotta dall'art. 25, ha indotto il Governo a prevedere una disciplina speciale in termini di:

- condizioni di accesso al beneficio;
- documentazione da produrre all'Agenzia delle Entrate;
- controlli ex post sui contributi erogati;
- sistema sanzionatorio per le connesse irregolarità.

I controlli successivi all'erogazione

Ai sensi del comma 12 dell'art. 25, l'attività di controllo sull'erogazione del contributo a fondo perduto seguirà le regole previste in tema di controlli fiscali ai fini dell'imposizione diretta, di cui all'art 31 e seguenti del D.P.R. n. 600/1973.

In base a tale norma, Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza potranno controllare la legittimità del contributo percepito nell'ambito delle ordinarie attività di verifica o controllo fiscale, sia presso la sede del contribuente che presso gli Uffici dei verificatori.

Potranno, altresì:

- invitare il beneficiario del contributo a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento;
- invitare lo stesso ad esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accesso al beneficio;
- inviare al beneficiario del contributo apposito questionario per acquisire dati e notizie specifiche che accertino il diritto al beneficio in questione, con invito a restituirlo compilato e firmato;

- richiedere la comunicazione di dati e notizie agli organi ed alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle società ed enti di assicurazione ed alle società ed enti che effettuano riscossioni e pagamenti per conto di terzi;
- eseguire controlli incrociati;
- effettuare indagini finanziarie;
- richiedere dati e informazioni a terze persone che hanno intrattenuto rapporti ai fini della concessione del contributo, con il beneficiario del contributo stesso.

L'attività di recupero del contributo

Qualora dai predetti controlli risulti che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l'Agenzia delle Entrate procederà al recupero dello stesso, notificando all'impresa o professionista beneficiario, un atto di recupero motivato, ai sensi dell'art. 1, co. 421 della Legge n. 311/2004. Il comma 12 dell'art. 25, permette e prevede che l'Agenzia delle Entrate, in caso di utilizzo in compensazione di crediti accertati come "inesistenti", di notificare l'apposito atto di recupero motivato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo.

Il contributo dovrebbe essere erogato esclusivamente mediante accredito diretto in conto (e non mediante credito d'imposta da utilizzare in compensazione); di conseguenza, la data da cui far decorrere il termine per la notifica dell'atto di recupero all'ottavo anno dovrebbe coincidere con quella dell'accredito nel conto corrente bancario o postale del beneficiario.

In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme indicate nell'atto di recupero entro il termine assegnato dall'ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni, si procede alla riscossione coattiva.

Compensazione non ammessa

Pertanto, per il pagamento di tali somme non è possibile avvalersi della compensazione.

In caso di iscrizione a ruolo delle somme dovute, per il relativo pagamento non è ammessa la compensazione. Con l'atto di recupero notificato al soggetto che ha indebitamente beneficiato del contributo a fondo perduto, saranno comminate anche le relative sanzioni che prevedono l'irrogazione della sanzione pecuniaria dal 100% al 200% dell'ammontare del contributo stesso, ossia la stessa misura sanzionatoria prevista per l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti in pagamento di somme dovute.

Non ammessa definizione agevolata

Non sarà possibile per l'indebito beneficiario definire la violazione tributaria in via agevolata (che darebbe la possibilità di versare la sanzione nella misura di un terzo dell'ammontare irrogato). Con l'atto di recupero e di irrogazione della sanzione, l'Agenzia delle Entrate determinerà anche l'ammontare degli interessi, dovuti nella misura del 4% (calcolati dalla data di accredito in conto), come previsto dall'art. 20 del D.P.R. n. 602/1973.

L'atto di recupero motivato potrà essere impugnato dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale.

Il Nostro Servizio Economico/Fiscale (Dott. Claudio Zamparelli tel. 342 6379838 c.zamparelli@confapiemilia.it e il Dott. Domenico Paradiso 349 6015699 d.paradiso@confapiemilia.it) è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali Saluti

Dott. Stefano Bianchi

Direttore

Confapi Emilia

